

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26411** del Registro di Segreteria, promosso da OMISSIS, nata ad OMISSIS il OMISSIS, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Cella, presso il cui studio sito in Cagliari, Via E. Pessina, nr. 10, ha eletto domicilio, avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 12.05.2026, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Pietro Cella e l'Avvocato Marina Olla per l'INPS;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr. 1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

La ricorrente, in qualità di ex Dirigente scolastico, ha chiesto con il presente gravame l'ottemperanza della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale, nr. OMISSIS del OMISSIS, nei confronti della quale è stato interposto appello da parte dell'Istituto previdenziale, con cui è stato riconosciuto il diritto dell'interessata alla riliquidazione della pensione in godimento, a decorrere dall'01.09.2017, con gli importi rivenienti dal CCNL per il triennio 2016/2018 e dal C.I.R. Sardegna 2016/2017, ma senza la riduzione attinente alla retribuzione accessoria, oltre al pagamento degli arretrati maturati comprensivi degli accessori secondo Legge, nonché dichiarata l'irripetibilità integrale delle maggiori somme percepite da parte attrice a valere sul trattamento pensionistico, richieste con il provvedimento del 31.10.2023, con conseguente obbligo dell'Istituto previdenziale di restituire gli importi trattenuti, oltre agli interessi legali secondo Legge.

In data 08.07.2025 la ricorrente, a mezzo del proprio legale, ha inviato via P.E.C. all'INPS formale diffida ad adempiere, ma l'Istituto previdenziale non ha emesso il provvedimento di riliquidazione del predetto trattamento pensionistico.

Nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice ha dedotto la mancata esecuzione della suddetta Sentenza nr. 156 del 2024, significando che nell'atto di appello notificato al difensore il 16.11.2025 l'INPS non ha avanzato alcuna richiesta alla Sezione Giurisdizionale Centrale di sospensiva della prefata pronuncia di prime cure; ha chiesto, pertanto, la fissazione di un termine perentorio per la relativa ottemperanza e la nomina di un Commissario "ad acta" nel caso di permanente inadempimento.

L'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28.04.2026, nella quale ha rappresentato di avere dato integrale esecuzione alla prefata pronuncia; in particolare, ha evidenziato, per un verso, che con il rateo di novembre 2025 è stato pagato l'importo di Euro 855,74, che corrisponde al totale delle somme trattenute sull'assegno di quiescenza della ricorrente nel corso del 2024, per altro verso, che è stato emesso un provvedimento di riliquidazione della pensione a favore di parte attrice, a seguito del quale con il rateo di aprile 2026 sono stati corrisposti gli arretrati spettanti. L'Amministrazione resistente, pertanto, ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Ciò premesso, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto rappresentato dall'Istituto previdenziale in ordine all'integrale esecuzione del dispositivo di cui alla prefata Sentenza nr. 156 del 2024, assunto sul quale ha concordato anche il legale di parte attrice durante il dibattimento.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nel presente giudizio di ottemperanza, attesi i tempi tecnici necessari per garantire l'integrale esecuzione della pronuncia in parola, in diretta connessione con l'articolata e complessa procedura amministrativa da seguire nella fattispecie in esame, e considerato che l'atto di diffida è stato inviato all'INPS in data 08.07.2025.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

DICHIARA

Il giudizio proposto da OMISSIS, per l'ottemperanza della Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. OMISSIS del OMISSIS, estinto per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 12.05.2026

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente T. PARISI)

Depositato in Segreteria il 15/05/2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)